



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1489 DEL 08.05.2024**

**Corte Sportiva di Appello n. 32**

Seduta del 08.05.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Mamba Gragnano Basket, codice FIP 055879, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 60, di cui al C.U. n° 1364 del 29/04/2024 e n.825 di cui al C.U. n° 1368 del 29/04/2024, relativo alla gara n° 7325 del Campionato Divisione regionale 1, con il quale veniva irrogata la perdita della gara per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa, art 31 R.G.; la squalifica del campo per 3 gare per invasione del campo di gioco commessa da più persone con aggressione, art. 29,4 b R.G.; l'ammenda di € 600,00 come commutazione della squalifica del campo per invasione del campo di gioco, commessa da più persone con aggressione, art. 29,4 b;
- presenti il sig. Ciro Vieni, dirigente della Società reclamante, e l'avv. Alfonso D'Aniello, i quali si riportano al reclamo;
- rilevato che la reclamante ha preannunciato reclamo avverso il provvedimento n° 60 del giudice di prime cure in data 29/4/2024, chiedendo la trasmissione del rapporto arbitrale;
- rilevato che il rapporto arbitrale è stato trasmesso alla reclamante il 30/4/2024 alle ore 17.43;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 96 R.G. (commi 2 e 3) il reclamo può essere proposto dalla parte interessata presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata, eventualmente con riserva dei motivi; in tale ultima ipotesi gli interessati devono integrare i motivi, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti;
- rilevato che la società Mamba Gragnano Basket ha integrato i motivi del reclamo solo in data 7/5/2024 e, quindi, oltre il termine previsto dal richiamato art. 96 R.G.

**PQM**

La Corte Sportiva di Appello

- dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Mamba Gragnano Basket;
- Dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 08 maggio 2024

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati